



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA DELLE FRAZIONI

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 03.03.2020

**e modificato con deliberazioni C.C. n. 45 del 29.09.2020, C.C. n. 29 del 18.05.2021 e
C.C. n. 69 del 27.12.2024**



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



Il regolamento delle Consulte di Frazione è stato redatto nella convinzione che un maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica della comunità possa contribuire alla costruzione di una società migliore.

Lo scopo di questo nuovo regolamento è di favorire una partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico-amministrativa e una maggior trasparenza nei processi decisionali.

Si auspica che con la sua applicazione le relazioni fra amministratori e cittadini e fra cittadini stessi possano svilupparsi superando il concetto di competizione politica e si avviino verso un processo di confronto con spirito collaborativo e costruttivo.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Al fine di promuovere l'attiva e la costruttiva partecipazione della popolazione all'Amministrazione locale, il Comune di Sona istituisce, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto comunale, la Consulta delle Frazioni.

Nel presente regolamento, si intendono per "Frazioni" i nuclei abitativi di Sona, Lugagnano, S. Giorgio in Salici e Palazzolo.

Le Consulte di Frazione sono organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa con funzione consultiva e propositiva.

Le Consulte sono organismi rappresentativi degli interessi delle singole comunità, operano su base volontaria e non hanno scopo di lucro.

Le Consulte collaborano con l'Amministrazione e si coordinano con l'Assessore delegato alle Consulte di Frazione e con il Consigliere incaricato, i quali rappresentano il riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

ART. 2 COMPITI E FUNZIONI DELLA CONSULTA

La Consulta ha lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica, economica e culturale di Sona. Ha il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione.

La Consulta di Frazione:

- è organismo consultivo degli organi municipali;
- rappresenta i bisogni delle frazioni;
- esprime pareri sulle attività e le iniziative che interessano la frazione nell'ottica di una visione unitaria del territorio comunale;
- esprime i pareri preventivi e non vincolanti a favore del Consiglio comunale, sui provvedimenti che interessano l'ambito territoriale della frazione rappresentata;
- esercita la funzione propositiva indicando i fabbisogni specifici della frazione;
- promuove la massima trasparenza e coinvolgimento nelle scelte Amministrative, rendendo partecipi tutte le realtà socio aggregative della frazione.



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



Le funzioni della Consulta possono essere riassunte in tre macro ambiti:

A) Funzione consultiva

La funzione consultiva attribuita alle Consulte di Frazione è finalizzata ad instaurare, mantenere e sviluppare un corretto rapporto di collaborazione e di reciproco scambio fra gli organi di governo dell'Amministrazione comunale e i cittadini residenti nelle singole Frazioni.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere il parere preventivo delle Consulte di Frazione interessate ai singoli provvedimenti amministrativi quando delibera sulle materie di seguito elencate:

1. pianificazione, assetto del territorio e dei servizi, per quanto riguarda l'ambito territoriale della frazione, con riguardo:
 - a. alla fase di adozione del piano di assetto del territorio;
 - b. ai provvedimenti nelle materie della viabilità e dei trasporti pubblici;
 - c. ai piani della rete commerciale;
2. acquisizione, cessione e destinazione del patrimonio immobiliare comunale ubicato nella Frazione;
3. iniziative di valorizzazione della rete commerciale della frazione;
4. intitolazione di vie, spazi ed edifici comunali ubicati nella frazione.

A propria discrezione l'Amministrazione comunale può richiedere un parere preventivo alle Consulte in altre materie rilevanti per la frazione.

In tutti i casi la Consulta è tenuta ad esprimere un parere entro 15 giorni dal ricevimento della relativa documentazione. I pareri preventivi delle Consulte di Frazione nelle materie richiamate non sono vincolanti. L'avvenuta acquisizione del parere delle Consulte deve essere richiamata nell'atto deliberativo. L'Assessore delegato alle Consulte di Frazione è tenuto ad informare compiutamente le Consulte in ordine ai processi decisionali per i quali vengono rilasciati i pareri.

B) Funzione propositiva

La Consulta ha la facoltà di elaborare e consegnare all'Amministrazione Comunale entro la fine di ogni semestre un documento, sottoscritto dal Presidente della Consulta di Frazione, nel quale sono indicate le necessità prioritarie della Frazione, con la formulazione di proposte e indicazioni di intervento e con l'indicazione della sostenibilità economica della proposta sulla scorta dei dati economici di bilancio. I dati economici degli investimenti nella frazione verranno forniti, su richiesta, dall'assessore e dall'ufficio competente.

Nel formulare le proposte la Consulta è tenuta a coinvolgere i cittadini che rappresenta. Le proposte sono indirizzate all'Assessore delegato alle Consulte di Frazione e al Sindaco, a cui spetta, nel caso la proposta sia valutata pertinente alle esigenze della frazione, rientrando nelle competenze degli organi comunali e sostenibile dal punto di vista delle spese di investimento dell'Ente, la conseguente convocazione del Presidente della Consulta di Frazione interessata entro 30 giorni, ai fini dell'avvio dell'iter di approfondimento, con il coinvolgimento degli Assessori competenti.

C) Funzione di promozione della vita sociale e culturale della Frazione e delle iniziative del territorio

La Consulta di Frazione promuove iniziative finalizzate alla tutela del territorio e allo sviluppo del tessuto sociale, elaborando programmi attraverso la più ampia partecipazione dei residenti. A tal fine intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e confronto con associazioni, gruppi di volontariato e altre realtà sociali presenti sul territorio.



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



ART. 3 NUMERO, COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Sono istituite quattro Consulte di Frazione con il numero di componenti di seguito specificato:

1. Sona: 5 componenti
2. Lugagnano: 9 componenti
3. San Giorgio in Salici: 5 componenti
4. Palazzolo: 5 componenti

La delimitazione del perimetro territoriale di ogni Consulta avviene sulla base delle sezioni elettorali di riferimento, come di seguito riportato:

Sona: sezioni 1-2-14

Lugagnano: sezioni 7-8-9-10-11-12-13

Palazzolo: sezioni 5-6

San Giorgio in Salici: sezioni 3-4

I componenti sono eletti tra i residenti nella Frazione che abbiano i requisiti di candidabilità alla carica di consigliere comunale. Non sono eleggibili nella Consulta: Sindaco, Consiglieri e Assessori comunali, nonché eletti a livello provinciale, regionale e nazionale in carica.

ART. 4 - ORGANI DELLA CONSULTA

La Consulta elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Le riunioni della Consulta di Frazione sono pubbliche e hanno una cadenza almeno trimestrale. Sono convocate dal Presidente della Consulta di Frazione o dal Sindaco o dall'Assessore con delega alle Consulte di Frazione, oppure dalla maggioranza dei membri che la compongono.

Il Presidente convoca la Consulta con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione. La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere pubblicata nei luoghi pubblici della Frazione e attraverso tutti i canali informativi istituzionali del Comune.

Le riunioni vengono convocate presso le sale messe a disposizione dal Comune.

Le sedute della Consulta di Frazione sono valide con la presenza della metà dei componenti più uno. Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente della Consulta di Frazione, è pubblico e visionabile da chiunque vi abbia interesse. E' trasmesso entro 10 giorni al Sindaco e all'Assessore delegato alle Consulte di Frazione e inserito per la pubblicazione sul portale del Comune.

Le sedute della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età. Nessun atto s'intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Le Consulte di Frazione possono, con propria deliberazione, costituire delle commissioni di lavoro con compiti d'indagine, studio e formulazione di proposte sulle materie di loro interesse. Le risultanze e le proposte di tali commissioni di lavoro sono presentate al Presidente della Consulta, per l'inserimento nell'ordine del giorno e la conseguente illustrazione all'intera Consulta di Frazione.

Tutte le cariche all'interno delle Consulte di frazione sono a titolo gratuito.

ART. 5 COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

Il Presidente rappresenta la Consulta di Frazione:

- convoca e presiede le riunioni della Consulta di Frazione e delle Assemblee dei cittadini della Consulta, dandone preventivo avviso al Sindaco e all'Assessore con delega alle Consulte di



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



Frazione;

- predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute. Assicura il buon funzionamento della riunione gestendo tempi e modalità dell'incontro nel rispetto di tutti i partecipanti. Sottoscrive i verbali delle riunioni;
- ha diritto di accesso e di informazione presso gli uffici comunali per tutti gli atti inerenti all'interesse generale della frazione, previa regolare richiesta di accesso agli atti;
- può chiedere udienza alla Giunta o alle Commissioni Consiliari competenti per materia, al fine di riferire su questioni che riguardano la propria frazione.

La Giunta e le Commissioni Consiliari possono convocare il Presidente della Consulta per essere ascoltato su questioni che riguardano la comunità di riferimento. Il Presidente della Consulta può richiedere la presenza del Sindaco e degli Assessori e Consiglieri comunali alle riunioni della Consulta, che compatibilmente con gli impegni fanno quanto possibile per presenziare.

ART. 6 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CITTADINI DELLA CONSULTA

Le Assemblee aperte dei cittadini della frazione della Consulta possono essere convocate:

- 1) dal Presidente della Consulta di Frazione;
- 2) dal Sindaco o dall'Assessore con delega alle Consulte di Frazione;
- 3) dal Presidente della Consulta di Frazione entro 10 giorni dalla richiesta della maggioranza dei componenti della Consulta o da almeno 50 cittadini residenti nelle frazioni di pertinenza della Consulta stessa.

Almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea dei cittadini della Consulta è dato avviso della convocazione tramite affissione dell'ordine del giorno all'albo pretorio, nelle bacheche di Frazione e tramite inserimento sul portale del Comune. L'ordine del giorno va comunicato al Sindaco e all'Assessore con delega alle Consulte di Frazione.

ART. 7 RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CONSULTE DI FRAZIONE

Assemblea generale delle Consulte di Frazione

Per favorire il coordinamento fra l'Amministrazione comunale e le Consulte di Frazione o per temi di comune interesse possono venire convocate Assemblee generali di tutte le Consulte di Frazione. Durante tali appuntamenti, l'Amministrazione si impegna a illustrare l'attività amministrativa in corso e in programma. La convocazione dell'Assemblea generale delle Consulte di Frazione è demandata al Sindaco o all'Assessore con delega alle Consulte di Frazione e può essere richiesta anche da almeno due Presidenti delle Consulte di Frazione. Per tematiche particolari possono essere convocate delle assemblee anche fra due o più Consulte di Frazione.

Altre convocazioni

Il Presidente di una Consulta di Frazione può essere chiamato dall'Amministrazione comunale ad esporre il parere della Consulta circa le problematiche inerenti alla stessa.

Sedi e mezzi

Il Comune mette a disposizione di ogni Consulta una sede idonea per svolgere l'attività istituzionale.

ART. 8 ELEZIONI E DURATA IN CARICA

Le Consulte durano in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, le Consulte



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



di Frazione decadono dal giorno del decreto di scioglimento.

A) Si possono candidare per la nomina a membro delle Consulte di Frazione tutti i cittadini residenti nelle frazioni che formano la Consulta che abbiano i requisiti di candidabilità alla carica di Consigliere comunale.

B) L'Amministrazione Comunale, per individuare i candidati alla nomina, pubblica un apposito avviso con i requisiti per la candidabilità alla carica. All'Avviso viene data ampia pubblicità, mediante pubblicazione in Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente, per almeno 30 giorni. Al termine del periodo di pubblicazione, viene verificato da parte degli Uffici Demografici il possesso dei necessari requisiti e vengono acquisite d'ufficio le certificazioni del Casellario giudiziale circa l'insussistenza di cause ostative. Le candidature pervenute e verificate sono pubblicate in un elenco in ordine alfabetico, almeno dieci giorni prima delle convocazioni delle Assemblee di Frazione. Viene quindi convocata un'Assemblea pubblica per ogni singola Frazione (Assemblea pubblica di Sona, Assemblea pubblica di Lugagnano, Assemblea pubblica di Palazzolo e Assemblea pubblica di San Giorgio in Salici), in occasione delle quali vengono svolte le operazioni di voto con cui vengono eletti i rappresentanti della relativa frazione. L'Assemblea pubblica si articola in due momenti: il primo, durante il quale ciascun candidato (la cui candidatura sia stata presentata e ritenuta valida secondo quanto sopra detto) ha la facoltà di presentarsi al pubblico. Le tempistiche e le modalità degli spazi di presentazione dei candidati saranno disciplinate da un dipendente dei Servizi Demografici del Comune di Sona, che sarà ivi presente. Al termine delle presentazioni dei candidati, i cittadini presenti all'Assemblea potranno esprimere il proprio voto, a scrutinio segreto, scrivendo su un foglio fornito per l'occasione il cognome (ed il nome, in caso di omonimia) del rappresentante della Frazione scelto tra i candidati. I votanti potranno votare una sola volta, esprimendo una sola preferenza e dovranno identificarsi mediante esibizione di documento di identità. In caso di più preferenze espresse, o di impossibilità a riconoscere univocamente la preferenza espressa, o di segni/parole inopportune il voto sarà considerato nullo. Potranno votare i cittadini residenti nella Frazione di riferimento, maggiorenni (vengono considerati tali coloro che abbiano raggiunto la maggiore età fino al giorno stesso in cui si tiene l'Assemblea della frazione in cui si detiene la residenza), presenti all'Assemblea. I fogli contenenti le espressioni del voto verranno riposti in un'apposita urna. Le operazioni di voto dureranno un'ora. Al termine dell'orario di voto, si procederà allo spoglio pubblicamente: due volontari, individuati tra i presenti e non candidati, coordinati da un dipendente dell'ufficio dei Servizi Demografici del Comune di Sona effettueranno lo spoglio, redigendone apposito verbale. In base al numero di voti validi raggiunti verrà stilata la graduatoria, il cui ordine determinerà i membri eletti sino al raggiungimento del numero di rappresentanti di Consulta previsto per la singola Frazione. Per entrare in graduatoria, occorre ricevere almeno un voto (i candidati che non ricevano alcun voto, saranno esclusi dalla graduatoria). Coloro che, pur entrando in graduatoria non vengono eletti, rimarranno in graduatoria per lo scorrimento, in caso di rinuncia di uno dei membri eletti. In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più giovane. Durante le operazioni di voto sarà presente altresì un rappresentante delle forze dell'ordine della Polizia Municipale.

C) Per procedere alla convocazione dell'Assemblea pubblica e alle operazioni di voto è necessario che pervenga un numero minimo di candidature, pari al numero dei membri di ciascuna Consulta e quindi: Lugagnano – 9 candidati; Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici – 5 candidati ciascuna. Per poter essere attivata, ogni singola Consulta di frazione dovrà avere un numero di candidati in graduatoria corrispondente almeno all'80% del numero di membri previsto per frazione e quindi: Lugagnano – almeno 7 candidati in graduatoria (su 9); Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici – almeno 4 candidati in graduatoria (su 5).

D) Non sono eleggibili nelle Consulte di Frazione: Sindaco, Consiglieri e Assessori comunali, nonché eletti a livello provinciale, regionale e nazionale in carica.

Qualora il numero dei componenti della consulta risulti inferiore per Lugagnano a 5 e per Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici a 3 componenti, la singola Consulta decade.



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



ART. 9 – DECADENZA DALL'ASSEMBLEA E DAL CONSIGLIO

Il componente della Consulta che non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, così come colui che trasferisca la propria residenza in altro Comune o frazione, deve considerarsi decaduto; la decadenza dall'incarico verrà sancita con atto del Sindaco.

La sostituzione di un membro dichiarato decaduto va fatta entro 10 giorni. In caso di decadenza, la surroga va dichiarata dal Sindaco su sollecitazione a maggioranza della Consulta. I membri decaduti o dimissionari sono surrogati di diritto dal primo dei non eletti.

Il Sindaco può dichiarare decaduto il membro degli organi della Consulta che si renda colpevole di comportamenti contrari alla Costituzione, alle leggi e norme vigenti e al presente Regolamento.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco o l'Assessore con delega alle Consulte di Frazione, ove si renda necessario, può convocare i Presidenti delle Consulte di frazione per eventuali consultazioni preventive.

La Consulta di frazione collabora, anche in forma coordinata, con l'Amministrazione comunale che si configura come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

In sede di prima costituzione delle Consulte di Frazione, le relative elezioni si svolgono entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Presidente del Consiglio comunale, una volta costituite le Consulte di Frazione, ne dà comunicazione alla prima seduta utile in Consiglio comunale.
